REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/77 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1977

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che per i tori, le vacche e le giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata, nell'ambito del GATT, ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 5 000 capi al dazio del 4 % ; che l'ammissione al beneficio di detto contingente è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati :

— tori : certificato di ascendenza,
— femmine : certificato di ascendenza o certificato di iscrizione allo « Herdbook » attestante la purezza della razza ;

considerando che, a norma dell'articolo 60 dell'atto di adesione (2), i nuovi Stati membri sono tenuti ad applicare i regolamenti di politica agricola comune a decorrere dal 1° febbraio 1973 ; che è necessario quindi coprire, a beneficio del contingente tariffario comunitario in questione, il fabbisogno che potrebbe eventualmente manifestarsi in tali Stati membri durante il periodo contingentale considerato ; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario summenzionato per il periodo dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1978 al dazio del 4 % ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente nonché l'applicazione senza interruzione del dazio contingentale a tutte le importazioni degli animali in questione, fino all'esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che le possibilità di utilizzazione di tali razze alpine sono peraltro condizionate da fattori particolari, sia geografici che zootecnici ; che i paesi del Benelux e la Danimarca non possiedono regioni adatte all'allevamento di questo tipo di bestiame ; che, pur tenendo conto di questi elementi particolari, occorre salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione prevedendo la copertura del fabbisogno che potrebbe eventualmente manifestarsi in questi Stati membri ; che, a tal fine, detti Stati membri possono effettuare adeguati prelievi dalla riserva comunitaria costituita ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato in oggetto, la ripartizione iniziale dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri interessati, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti da paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi ;

considerando che, trattandosi di animali di talune razze ben determinate, non specificamente indicate nelle nomenclature statistiche degli Stati membri, i dati relativi alle importazioni eventualmente forniti da questi ultimi non potrebbero essere considerati sufficientemente precisi e rappresentativi per servire di base alla ripartizione di cui trattasi ; che il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari aperti per gli stessi animali nella Comunità nella sua composizione originaria, nonché le previsioni effettuate da alcuni Stati membri, consentono di valutare come segue il loro fabbisogno, per quanto riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi, per il periodo contingentale di cui trattasi :

R.f. di Germania :	250 capi,
Francia :	120 capi,
Italia :	4 630 capi ;

che, in mancanza di indicazioni precise, il fabbisogno del Regno Unito e dell'Irlanda può essere valutato rispettivamente a 75 e 25 capi ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti animali negli Stati membri di cui sopra, occorre suddividere in due frazioni il volume del contingente di 5 000 capi, ripartendo la prima tra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire sia l'ulteriore fabbisogno di quelli di detti Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale, sia il fabbisogno che potrebbe eventualmente manifestarsi negli altri Stati membri ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori dei suddetti Stati membri, è

(1) GU n. C 118 del 16. 5. 1977, pag. 71.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello relativamente elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 70 % circa del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri in questione possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo elemento ed evitare qualsiasi discontinuità, è opportuno che lo Stato membro che abbia quasi esaurito la sua aliquota iniziale proceda al prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno di questi Stati membri ogniqualvolta la sua aliquota complementare sia quasi totalmente utilizzata, e ciò sino all'esaurimento della riserva ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima in particolare deve poter controllare il grado di utilizzazione del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora a una data determinata del periodo contingentale sia disponibile in uno Stato membro una rimanenza cospicua dell'aliquota iniziale, tale Stato deve trasferirne una notevole percentuale alla riserva, onde evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati, e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1978, nella Comunità economica europea è aperto all'importazione in provenienza dai paesi terzi un contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, delle seguenti razze alpine : razza pezzata del Simmenthal, razze di Schwyz e di Friburgo, della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune.

2. L'ammissione al beneficio di detto contingente è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati :

— tori : certificato di ascendenza,
— femmine : certificato di ascendenza o certificato di iscrizione allo « Herdbook » attestante la purezza della razza.

3. Detto contingente è gestito conformemente agli articoli seguenti.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda le importazioni effettuate alle condizioni definite dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 [1], il prelievo fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 [2] è riscosso per i quantitativi che eccedono quelli indicati nel certificato d'importazione.

Articolo 2

Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune per gli animali di cui allo stesso paragrafo è sospeso al livello del 4 %.

Articolo 3

1. Una prima parte di 3 500 capi è ripartita tra gli Stati membri in appresso enumerati. Le aliquote sono valide dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1978, fatto salvo l'articolo 7, ed ammontano ai quantitativi seguenti :

R.f. di Germania :	150 capi,
Francia :	100 capi,
Irlanda :	25 capi,
Italia :	3 150 capi,
Regno Unito :	75 capi.

2. La seconda parte di 1 500 capi costituisce la riserva.

3. Le importazioni degli animali in questione sono soggette alle disposizioni adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 974/71 [3], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 557/76 [4], in materia di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri.

Articolo 4

Se nell'unione economica Benelux o in Danimarca si manifesta un fabbisogno di bestiame del tipo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, questi Stati membri prelevano un'aliquota adeguata dalla riserva, sempreché la consistenza di quest'ultima lo permetta.

(1) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.

Articolo 5

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri di cui all'articolo 3, ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 7, viene utilizzata in ragione del 90 % o più, tale Stato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, anche la seconda aliquota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, anche la terza aliquota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Tale procedura si applica sino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno di questi Stati membri può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle indicate in detti paragrafi, se ha motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Lo Stato in questione informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 6

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 5 sono valide sino al 30 giugno 1978.

Articolo 7

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, non oltre il 25 marzo 1978, la frazione non utilizzata delle loro aliquote iniziali che, alla data del 5 marzo 1978, eccedono il 20 % del quantitativo iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore, se hanno motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Tuttavia i quantitativi per i quali sono stati rilasciati, ma non utilizzati, certificati d'importazione, non costituiscono oggetto di tale versamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 25 marzo 1978, il totale delle importazioni degli animali in questione, effettuate sino al 5 marzo 1978 incluso ed imputate sul contingente tariffario, i quantitativi di cui al secondo comma nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi versano nella riserva.

Articolo 8

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformente agli articoli 3, 4 e 5 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 1° aprile 1978, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 7.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari, prelevate in applicazione dell'articolo 4 o dell'articolo 5, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro aliquote cumulate del contingente comunitario.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 11

Gli Stati membri informano la Commissione, a sua richiesta, circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN